

notissimi, e molte pagine si possono scrivere in loro lode senza essere nè vili, nè adulatori. Ne si creda, che l'ufficio dei riformatori fosse ristretto alla sola università. Imperocchè attentamente vegghiavano alla stampa dei libri, e al contenuto perchè non fossero d'inciampo alla virtù e stimolo alla scostumatezza. Chi non era nell'arte matricolato, chi non manifestava il nome dell'autore, chi voleva riprodurre o opere inedite, o in altro Stato darle alla luce, chi non avea o concessione o privilegio, era soggetto alla censura di questo magistrato. A lui spettavano le cattedre e le scuole pubbliche e private instituite in Venezia e nello Stato, eccettochè quelle dei seminarii soggette ai vescovi ed il collegio militare di Verona dipendente dal savio alla scrittura. A lui il governo dell'accademie letterarie, di belle lettere ed arti, dell'accademia dei nobili alla Giudecca, delle biblioteche, delle gallerie, dei musei, della conservazione dei manoscritti, dei codici i più preziosi, e dei pezzi i più celebri di pittura, scultura ed architettura. Ed oltre a ciò erano a lui subordinati i bibliotecari di San Marco e di Padova, i lavori dell'istoriografo pubblico, la pubblica lettura del *jus* veneto aperta nella pubblica libreria di Venezia. In una parola, ai riformatori veniva raccomandato tutto quanto apparteneva a' studii, a letteratura, ad educazione. Il senato od il consiglio dei dieci, uditi i riformatori, punivano i trasgressori delle leggi.

CLASSE VI. — POLITICA.

PROVVEDITORE E SOPRAINTENDENTE ALLA CAMERA DEI CONFINI. —

Fra le gelose cose custodite dai principi è quella dei confini che distinguono il proprio dominio da quello degli altri. A tale fine un *provveditor soprintendente* venne instituito in Venezia nel 1676. Era questo magistrato l'unico che avesse un carico veramente politico per le relazioni colle potenze limitrofe e colle poste straniere. Il soprintendere alla camera dei confini, il vedere e regolare le scritture, l'esaminare le controversie, i disegni delle fortezze e dei luoghi, il farsi rendere conto dei confini delle città di terraferma erano cose tutte di sua ordinaria autorità. I nobili e segretari non potevano sortire dal dominio senza ottenere licenza. Le operazioni tutte rassegnansi al senato, che ne avea il supremo potere. Ciascuna città di terraferma contava provveditori propri eletti dal collegio. La *cancelleria segreta, sezione X*, contiene, come vedremo, l'archivio di questa magistratura.

CLASSE VII. — MILIZIA.

PAGATORI ARMAMENTO. — Ufficio principale che amministrava economicamente l'armata, e la pagava.

PROVVEDITORI ALL'ARMAR. — Davano gli ordini per provvedere le cose necessarie all'armare delle galere e delle navi, tenevano i registri degli uffiziali di marina, dei marinai e degli altri impiegati. Consegnavano ai capitani i legni da guerra, e gli altri generi di pubblica ragione ed oggetti militari.

PATRONI, PROVVEDITORI, INQUISITORI ALL'ARSENAL. — Erano questi tre uffizi distinti e scelti per l'amministrazione, l'ordine, la disciplina dell'arsenale di